Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Sabato, 24 aprile 1926** — **Numero 95**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel sommario del R. decreto n. 538, concernente la soppressione dell'ufficio esportazione di oggetti d'arte in Parma, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 9 aprile 1926, n. 83, per inesattezza della copia trasmessa, è stata indicata la data del 25 febbraio 1926 mentre questa deve essere 28 febbraio, come risulta dal decreto originale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 945.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1926, n. 646.

Approvazione della convenzione pel mantenimento della Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1904, col quale è istituita la Facoltà di Giurisprudenza presso la Regia università di Bari;

Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bari il 5 dicembre 1925, tra lo Stato e gli altri enti sovventori pel mantenimento della Facoltà di Giurisprudenza della Regia università di Bari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 119. — COOP

Convenzione tra lo Stato e gli Enti locali della regione pugliese per l'istituzione e il mantenimento della facoltà di giurisprudenza presso la Regia università di Bari.

L'anno 1925, addì 5 dicembre, nella prefettura di Bari, nel Gabinetto dell'Ill.mo sig. Prefetto, avanti di me cav. avv. Vito Pesce, ufficiale rogante delegato ai contratti, si sono costituiti i signori:

1. Comm. Garzaroli dott. Giovanni, Prefetto della provincia di Bari, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;
2. Prof. Neri Filippo, magnifico rettore della Regia università di Bari, e presidente del Consiglio di amministrazione della stessa;
3. On.le avv. Pugliese Giuseppe Alberto, presidente della commissione Reale per l'amministrazione straordinaria della provincia di Bari;
4. Comm. Ferrorelli Gaetano, rappresentante il comune di Bari;
5. Comm. avv. Semerano Giacomo, in qualità di delegato dei seguenti comuni: Acquaviva delle Fonti, Bitetto, Bitonto, Canneto, Capurso, Carbonara, Casamassima, Castellana, Ceglie del Campo, Cellamare, Cisternino, Conversano, Fasano, Giovinazzo, Locorotondo, Loseto, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Montrone, Bitritto, Noicattero, Palo del Colle, Polignano, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Triggiano, Tupi, Valenzano, Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani, Alberobello, Altamura, Binetto, Cassano Murge, Gioia del Colle, Gravina di Puglia, Grumo Appula, Noci, Santeramo in Colle, Toritto, Sannicandro di Bari.

Si premette che, con contratto 1° settembre 1924, si stipulò, presso questa prefettura, la convenzione fra lo Stato e gli Enti locali della regione Pugliese per istituzione e funzionamento della Regia università di Bari;

Che, con contratto in data 9 dicembre 1924, si stipulò una convenzione aggiuntiva tra lo Stato e gli Enti locali, per la medesima istituzione e il medesimo funzionamento della Regia università;

Che, dovendosi ora procedere alla sistemazione della Facoltà di giurisprudenza, tra le costituite parti si addiviene alla seguente convenzione:

Art. 1.

La Regia università di Bari comprende, oltre la Facoltà di medicina e chirurgia e la Scuola di farmacia e Scuola di ostetricia, la Facoltà di giurisprudenza.

Art. 2.

Per uso della nuova Facoltà sono messi a disposizione della università i locali dell'edifizio dell'Ateneo già occupati dall'Istituto tecnico, nonchè tre locali finora occupati dalla biblioteca Consorziale « Saggarica Visconti Volpi » e il locale finora adibito a teatro del Convitto Nazionale. Detti locali sono di proprietà della Provincia e del Comune, che li cedono all'università alle stesse condizioni stabilite per la cessione degli altri edifizi dell'Ateneo con la convenzione 1° settembre 1924, con estensione ai nuovi locali dell'annuo canone di L. 300 dovuto agli Enti proprietari, come affermazione di diritto domenicale, a termini dell'art. 3 della Convenzione surricordata.

Art. 3.

Alle spese di primo impianto della Facoltà di Giurisprudenza provvede lo Stato con l'assegnazione di L. 200.000, giusta il R. decreto 8 ottobre 1925, n. 1904, *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 1925, n. 264.

Art. 4.

Alle spese pel mantenimento della stessa Facoltà, concorrono i seguenti Enti, con l'annuo contributo a fianco di ciascuno indicato:

a) l'amministrazione dello Stato, con la somma di L. 260.000; a norma del succitato R. decreto 8 ottobre 1925;

b) la provincia di Bari, con il contributo annuo di L. 10.000;

c) i sottoelencati Comuni, con i seguenti contributi annui:

Bari	L.	15,000.00
Acquaviva delle Fonti	»	173.35
Bitetto	»	81.75
Bitonto	»	407.85
Canneto di Bari	»	78.15
Capurso	»	50.00
Carbonara di Bari	»	109.80
Casamassima	»	124.90
Castellane	»	142.50
Ceglie del Campo	»	49.50
Cellamare	»	12.30
Cisternino	»	103.15
Conversano	»	186.71

Fasano	L.	247.95
Giovinazzo	»	148.50
Locorotondo	»	109.75
Loseto	»	14.00
Modugno	»	154.00
Mola di Bari	»	205.35
Monopoli	»	311.25
Montrone	»	51.55
Bitritto	»	60.00
Noicattero	»	114.80
Palo del Colle	»	160.45
Polignano	»	105.50
Putignano	»	193.55
Rutigliano	»	125.25
Sammichele di Bari	»	80.73
Sannicandro di Bari	»	103.15
Triggiano	»	135.70
Turi	»	150.00
Valenzano	»	62.50
Andria	»	658.25
Barletta	»	546.50
Bisceglie	»	579.75
Canosa di Puglia	»	321.90
Corato	»	739.00
Minervino Murge	»	100.00
Molfetta	»	561.05
Ruvo di Puglia (*una tantum*)	»	277.11
Spinazzola	»	151.00
Terlizzi	»	307.05
Trani	»	385.00
Alberobello	»	99.35
Altamura	»	316.50
Binetto	»	18.68
Cassano Murge	»	77.25
Gioia del Colle	»	500.00
Gravina di Puglia	»	249.00
Grumo Appula	»	200.00
Noci	»	158.15
Santeramo in Colle	»	185.50
Toritto	»	102.50

Art. 5.

I contributi di cui all'articolo precedente s'intendono conglobati con quelli determinati dalle precendenti Convenzioni 1° settembre e 9 dicembre 1924 e formano un unico fondo a beneficio della Università.

Art. 6.

I posti di ruolo della Facoltà giuridica sono determinati dalla tabella organica annessa alla presente Convenzione (allegato I) e s'intendono aggiunti a quelli determinati dalla tabella organica annessa alla Convenzione del 1° settembre 1924 (allegato V).

Art. 7.

La presente Convenzione avrà decorrenza dal 1° ottobre 1925, e durerà fino al 30 settembre 1953. Le parti contraenti, che non intenderanno impegnarsi alla proroga di essa oltre detto termine, dovranno farne espressa denunzia al Rettore dell'Università almeno due anni prima della scadenza.

Art. 8.

Le spese di questa Convenzione sono a carico dello Stato, giacchè essa s'intende stipulata nell'interesse dello Stato medesimo.

La presente Convenzione, previa lettura e conferma, viene sottoscritta da tutte le parti contraenti e da me ufficiale rogante.

GIOVANNI GARZAROLI, Prefetto di Bari.
G. A. PUGLIESE.
PROF. FILIPPO NERI.
GAETANO FERORELLI.
GIACOMO SEMERANO.
VITO PESCE.

Allegato n. 1.

PROFESSORI DI RUOLO.

1. Diritto civile.
2. Procedura civile.
3. Diritto e procedura penale.
4. Diritto commerciale.
5. Diritto romano.
6. Diritto internazionale.
7. Diritto costituzionale.
8. Diritto amministrativo.
9. Economia politica.
10. Filosofia del diritto.

In tutto n. 10 professori di ruolo.

GIOVANNI GARZAROLI, Prefetto di Bari.
G. A. PUGLIESE.
PROF. FILIPPO NERI.
GAETANO FERORELLI.
GIACOMO SEMERANO.
VITO PESCE.

VARIAZIONE ALL'ALLIGATO N. 1.

Il numero dei posti di ruolo dei professori della Facoltà di giurisprudenza è fissata a 10, e si intende eliminata la indicazione delle materie d'insegnamento contenuta nell'alligato 1 alla Convenzione 5 dicembre 1925.

GIOVANNI GARZAROLI, Prefetto di Bari.
G. A. PUGLIESE.
PROF. FILIPPO NERI.
GAETANO FERORELLI.
GIACOMO SEMERANO.
VITO PESCE.

N.B. — Si omettono gli altri allegati.

Numero di pubblicazione 946.

REGIO DECRETO 14 marzo 1926, n. 602.

Erezione in Ente morale dell'opera pia « Ospedale civile », in Comunanza.

N. 602. R. decreto 14 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Ospedale civile » con sede in Comunanza, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1926.

Numero di pubblicazione 947.

REGIO DECRETO 14 marzo 1926, n. 610.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Rezzo.

N. 610. R. decreto 14 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Rezzo viene eretto in Ente morale, ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1926.

Numero di pubblicazione 948.

REGIO DECRETO 14 marzo 1926, n. 633.

Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Palanzano.

N. 633. R. decreto 14 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Palanzano.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1926.

Numero di pubblicazione 949.

REGIO DECRETO 11 marzo 1926, n. 634.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tranvia Mattuglie-Abbazia-Laurana.

N. 634. R. decreto 11 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Tranvia Mattuglie-Abbazia-Laurana.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1926.

Numero di pubblicazione 950.

REGIO DECRETO 25 marzo 1926, n. 635.

Approvazione delle tariffe delle tessere d'ingresso alla Borsa dei cereali di Milano.

N. 635. R. decreto 25 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono stabilite le tariffe delle tessere d'ingresso alla Borsa dei cereali di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1926.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Mangone (Cosenza), di Coli (Piacenza) e di San Benigno Canavese (Torino).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mangone, in provincia di Cosenza.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Mangone trovasi nell'impossibilità di funzionare perchè dei quindici consiglieri assegnati al Comune, cinque, compreso il sindaco, hanno rassegnato le dimissioni, uno è deceduto, tre sono emigrati all'estero ed altri cinque abitualmente assenti dalle sedute.

Il Prefetto, per assicurare il funzionamento della civica azienda ha dovuto affidarne la provvisoria gestione ad un suo Commissario.

Ma poichè la particolare situazione locale non consente la sollecita convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, ed occorrendo d'altro canto provvedere, con mezzi adeguati, al riassetto dei servizi pubblici e contabili dell'Ente, da una recente inchiesta riscontrati in grave disordine, con lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mangone, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Attilio Aquino è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Coli, in provincia di Piacenza.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Coli, sorta dai comizi del 1923, con scarsissimo numero di suffragi, raccolti solo a seguito di violenze ed intimidazioni, ha sempre funzionato fra l'ostilità della popolazione, della quale non rispecchia la volontà e i sentimenti.

Il malcontento popolare, manifestatosi concretamente in ripetute occasioni attraverso vivaci reclami e proteste, ha ora raggiunto il carattere di decisa ostilità contro la rappresentanza elettiva, determinando una situazione estremamente pericolosa per l'ordine pubblico e paralizzando altresì l'attività municipale, con la minaccia di gravi perturbamenti in caso di convocazione del Consiglio e della Giunta.

In tale situazione il Prefetto, ad evitare e prevenire le pericolose conseguenze che dalla stessa minacciavano di derivare, e per assicurare la continuità dei servizi, ha dovuto sospendere l'Amministrazione ed affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Ma poichè le anormali condizioni dello spirito pubblico non accennano a migliorare, sì da consentire il regolare funzionamento della rappresentanza municipale, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Coli, in provincia di Piacenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Egidio Le Boffe è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Benigno Canavese, in provincia di Torino.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di San Benigno Canavese ha svolto, con grave pregiudizio del Comune, azione irregolare e deficiente, ostacolando, fra l'altro, con ogni mezzo, l'opera di un Commissario, inviato dall'autorità di vigilanza, per la compilazione ed esecuzione dei ruoli di alcune tasse locali.

Nella cennata situazione, il Prefetto, a tutela dei vitali interessi dell'Ente, ha dovuto far luogo alla sospensione della rappresentanza elettiva, affidando ad un suo Commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

Poichè la reintegrazione in carica degli attuali amministratori, dato il deciso movimento di reazione determinatosi contro di loro, nell'ambiente locale, non potrebbe avvenire senza pericolo per l'ordine pubblico, ed occorrendo, d'altro canto, provvedere, con mezzi adeguati, alla sistemazione dei servizi pubblici e delle finanze comunali, nonchè alla soluzione di importanti ed urgenti problemi, fa d'uopo procedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio. Ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Benigno Canavese, in provincia di Torino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. cav. Carlo Lucarelli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1926.

Istituzione dell'Ufficio del lavoro portuale di Molfetta.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Ritenuta la necessità di disciplinare il lavoro portuale nel porto di Molfetta;

Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Disposizioni generali.

Art. 1.

Presso l'Ufficio circondariale marittimo di Molfetta è istituito un Ufficio del lavoro portuale, al quale spetta di esercitare nel porto di Molfetta i poteri previsti dal R. decreto n. 232 del 1° febbraio 1925. Ne è capo il comandante del porto di Molfetta sotto il controllo del capo del Compartimento marittimo di Bari.

Art. 2.

Il comandante del porto, capo dell'Ufficio del lavoro, sarà assistito da:

un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale scelto tra i funzionari del competente Circolo di ispezione dell'industria e del lavoro;

un rappresentante dei datori di lavoro portuale eletto dall'Associazione commerciale e industriale di Molfetta ed avente residenza nel comune di Molfetta;

il locale rappresentante del Sindacato dei lavoratori del porto.

Il rappresentante dei datori di lavoro e quello del Sindacato dei lavoratori del porto decadono dalla carica e debbono essere sostituiti quando venga accertata a loro carico qualche infrazione al presente ordinamento.

Art. 3.

Dovrà essere udito il parere dei rappresentanti di cui al precedente articolo, che saranno convocati dal comandante

del porto a sua iniziativa od anche a richiesta di uno di essi, quanto occorra:

1° determinare o variare la forza numerica dei ruoli dei lavoratori;

2° deliberare sulle domande per l'ammissione nei ruoli suddetti e formare la graduatoria degli aspiranti;

3° preparare le proposte per eventuali modifiche al presente ordinamento e per la determinazione e variazione delle tariffe di lavoro portuale, nonchè esaminare, per quindi riferirne al capo del Compartimento marittimo, le domande e proposte che, sulla stessa materia, fossero presentate dalle classi operaie e commerciali;

4° tentare la conciliazione delle controversie collettive fra lavoratori e fra questi e i datori di lavoro quando interessino una intera categoria di lavoratori;

5° promuovere l'autorizzazione a lavorare in porto ad impresari ed associazioni di lavoratori;

6° revocare tale autorizzazione o sospendere dal lavoro in porto per oltre dieci giorni i datori di lavoro e le associazioni operaie;

7° determinare o variare le norme di lavoro, gli orari, la composizione e la resa delle squadre o mani di lavoro.

Le riunioni saranno presiedute dal comandante del porto e le decisioni prese a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti. A parità di voti prevarrà quello del presidente.

A richiesta di uno dei rappresentanti, o a sua iniziativa, il comandante del porto oltre che sulle materie di cui sopra potrà sentire i rappresentanti medesimi ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e chiamare a partecipare alle sedute, in qualità di esperto e con semplice voto consultivo, chiunque sia ritenuto utile.

Art. 4.

Il presente ordinamento si applica al lavoro che si compie nel porto di Molfetta per l'imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e per altre operazioni sussidiarie e complementari.

Lavoratori e cooperative.

Art. 5.

Gli operai addetti al lavoro di cui all'art. 4, salve le eccezioni espressamente previste nel presente decreto, debbono essere inscritti in appositi ruoli di categoria tenuti dall'Ufficio del lavoro.

I lavoratori sono divisi in due categorie:

a) *Tiraggio,* per tutti i lavori a bordo delle navi e dei galleggianti;

b) *Facchinaggio,* per tutti i lavori da eseguirsi a terra

Ogni categoria avrà un ruolo dei lavoratori permanenti, nel quale potranno essere inscritti soltanto coloro che attendono con carattere di continuità al lavoro portuale e da esso prevalentemente ritraggono i mezzi di sussistenza, ed un ruolo di lavoratori avventizi che comprenderà coloro che attendono al lavoro del porto soltanto saltuariamente.

Art. 6.

Per ottenere l'inscrizione nel ruolo dei lavoratori portuali occorrono i seguenti requisiti:

1° avere compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° di età;

2° essere cittadino italiano ed avere stabile residenza nel comune di Molfetta;

3° essere di sana e robusta costituzione fisica;

4° non avere riportato condanne per delitti di istigazione od associazione a delinquere, falsi di qualunque genere, delitti contro la pubblica incolumità e la libertà di lavoro, delitti di omicidio o lesioni personali quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione, delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa od altre frodi, appropriazione indebita o ricettazione, danneggiamento di opere ed impianti portuali, od avere ottenuta la riabilitazione;

5° essere di buona condotta morale;

6° per coloro che hanno prestato servizio militare, avere ottenuto, all'atto del congedamento, il certificato di buona condotta.

Art. 7.

I ruoli sia dei lavoratori permanenti che degli avventizi saranno chiusi e comprenderanno solo il numero di individui corrispondenti al fabbisogno del porto.

Non potranno riaprirsi i ruoli, per far luogo a nuove ammissioni od a passaggi definitivi da una categoria all'altra, se non con autorizzazione del capo del Compartimento marittimo e previo parere favorevole dei rappresentanti, di cui all'art. 2, che proporranno il numero dei posti da coprire soltanto quando, per aumentato traffico del porto, il numero dei lavoratori inscritti si manifesti permanentemente insufficiente.

Art. 8.

L'apertura delle inscrizioni nei ruoli dei lavoratori del porto sarà resa di pubblica ragione mediante apposito manifesto a cura del comandante del porto, al quale saranno rivolte entro il termine stabilito, le apposite domande munite dell'atto di nascita, del certificato di cittadinanza italiana, di quello di residenza e dei certificati penali e di buona condotta. Questi due ultimi documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Per il passaggio da avventizio a permanente l'interessato dovrà presentare i certificati penale e di buona condotta.

Art. 9.

Le domande saranno esaminate dal comandante del porto il quale, sentiti i rappresentanti di cui all'art. 2, giudicherà sulla idoneità dei richiedenti e stabilirà la graduatoria degli idonei.

Saranno titoli di preferenza, agli effetti della graduatoria, le benemerenze acquistate in guerra, gli atti al valore di marina ed al valor civile e l'essere figli o fratelli di lavoratori del porto.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ufficio ed al capo del Comrpatimento marittimo sarà riservata la decisione sugli eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro il termine di quindici giorni dalla detta pubblicazione.

Art. 10.

All'atto dell'iscrizione nei ruoli l'Ufficio del lavoro portuale rilascerà ad ogni lavoratore una tessera a pagamento con fotografia, munita della firma dell'inscritto o di altro segno di riconoscimento. Il relativo importo andrà all'Ufficio stesso in rimborso delle spese di stampa.

Art. 11.

I vuoti che si verificheranno nei ruoli dei lavoratori permanenti di una categoria, sempre che ne sia riconosciuta l'opportunità come all'art. 7, saranno coperti dagli avventizi della stessa categoria nell'ordine di anzianità, purchè conservino i prescritti requisiti, tranne quello dell'età.

Art. 12.

Se a completare il ruolo dei permanenti di una categoria non fossero sufficienti gli avventizi della categoria stessa, l'Ufficio del lavoro, prima di addivenire a nuove ammissioni, disporrà il passaggio a detta categoria degli avventizi delle altre categorie, quando tali avventizi siano eccedenti ai bisogni normali della categoria cui appartengono.

Art. 13.

Tutti i lavoratori portuali sono tenuti:

a) a presentarsi regolarmente alle chiamate al lavoro;

b) a portare sempre con loro la tessera personale ed averne speciale cura e ad esibirla a qualunque richiesta dei funzionari ed agenti dell'autorità marittima e della forza pubblica;

c) a non assentarsi dal lavoro se non con regolare autorizzazione e ad eseguire sollecitamente e a regola d'arte, il lavoro loro affidato, evitando danni alle persone e alle cose;

d) a non cedere ad altri la propria tessera ed a non farsi sostituire da altri nel lavoro sotto pena di radiazione dai ruoli;

e) a rispettare i funzionari ed agenti dell'autorità marittima, della Regia dogana e della forza pubblica e ad obbedire ai loro ordini.

Art. 14.

Il comandante del porto potrà concedere, compatibilmente con le esigenze del lavoro portuale, delle licenze ai lavoratori in misura non superiore a tre mesi per ogni anno.

Art. 15.

La cancellazione dai ruoli sarà fatta nei seguenti casi:

1° a richiesta del lavoratore;

2° in caso di invalidità o decesso;

3° quando il lavoratore abbia superato il 65° anno di età o quando abbia perduto uno dei requisiti di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 6 del presente decreto;

4° quando per manifeste prove debba considerarsi incapace al lavoro portuale od elemento pericoloso a sè ed agli altri.

Il lavoratore permanente sarà cancellato anche quando, senza giustificato motivo, a giudizio insindacabile del comandante del porto, si assentasse dal lavoro per sei chiamate anche non consecutive, nel periodo di tre mesi. Non sarà tenuta per valida giustificazione l'impiego in altri lavori.

Art. 16.

Il comandante del porto, sentiti i rappresentanti di cui all'art. 2, ed avutane autorizzazione dal capo del Compartimento marittimo, potrà procedere alla revisione totale o parziale dei ruoli, alla soppressione o fusione di categorie ed eventualmente alla formazione di nuove od alla loro ripartizione in specialità.

Art. 17.

Il trattamento di quiescenza dei lavoratori resi inabili al lavoro per invalidità o vecchiaia, nonchè alle altre forme di assistenza sociale, sarà provveduto con particolari disposizioni a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232.

Art. 18.

Per l'opera di assistenza urgente ai lavoratori è istituito un fondo di soccorso, amministrato dal comandante del porto, formato dai proventi delle pene pecuniarie inflitte in base al presente ordinamento e dal canone annuo per l'esercizio delle concessioni di cui al seguente articolo.

Art. 19.

Il capo del Compartimento marittimo, sentito il comandante del porto di Molfetta ed i rappresentanti di cui all'art. 2, potrà autorizzare l'esercizio in porto a cooperative di lavoratori portuali, purchè tali organizzazioni siano composte esclusivamente di individui inscritti nei ruoli dei lavoratori permanenti e si dedichino soltanto al lavoro di carico e scarico delle merci con esclusione di qualsiasi altra iniziativa od impresa che non abbia stretta attinenza col lavoro portuale.

Nessun lavoratore potrà appartenere contemporaneamente a più di una cooperativa.

Art. 20.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo dovrà risultare da apposito atto di concessione.

A tal uopo, insieme alla domanda, le organizzazioni interessate dovranno presentare al capo del Compartimento marittimo di Bari, per mezzo del comandante del porto di Molfetta, i propri statuti e regolamenti e depositare copia dell'atto costitutivo, nonchè l'elenco dei soci e quello dei dirigenti e degli impiegati amministrativi con le rispettive generalità.

Art. 21.

La concessione sarà subordinata alle seguenti condizioni:

1° che tutti i soci della cooperativa, compresi i dirigenti, siano inscritti nei ruoli degli operai permanenti ed abbiano uguaglianza di trattamento;

2° che chiunque fra i lavoratori permanenti della categoria cui appartiene la cooperativa possa esservi ammesso, purchè non inscritto in altra cooperativa;

3° che i proventi del lavoro della cooperativa vengano ripartiti fra i soci senz'altra ritenuta che quella necessaria per acquisto, manutenzione, riparazione e rinnovazione degli attrezzi di lavoro, per spese generali di amministrazione, per indennizzo di danni prodotti dai soci nella esecuzione del lavoro, il tutto nella misura che sarà autorizzata dall'Ufficio del lavoro in armonia con le disposizioni di legge;

4° che nessuno storno, per nessun motivo, possa farsi dei fondi assegnati agli scopi sopra indicati e che, nel caso di revoca della concessione, come pure di scioglimento della società, di tali fondi e dell'attrezzamento non si possa disporre senza autorizzazione dell'Ufficio del lavoro;

5° che la cooperativa riconosca nel comandante del porto il diritto di esercitare sia continuativamente che saltuariamente, il più ampio e rigoroso controllo sulla sua amministrazione e quindi l'obbligo da parte sua di esibire tutti i registri contabili e documenti che all'uopo le venissero richiesti dal comandante predetto; come pure di esonerare dalla propria direzione ed amministrazione quegli individui che, a giudizio del capo del Compartimento marittimo su proposta del comandante del porto di Molfetta e sentiti i rappresentanti di cui all'art. 2 non diano affidamento di regolare amministrazione o siano da ritenersi elementi perturbatori del lavoro;

6° che la cooperativa riconosca nel comandante del porto il diritto di requisire, in caso di revoca o sospensione della concessione e senza alcuna formalità, gli attrezzi ad essa

appartenenti ed eventualmente di darli in uso ad altri, e ciò verso un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dalla cooperativa, ed il terzo dal presidente del competente Tribunale civile.

Art. 22.

La concessione di esercizio alle cooperative è subordinata al versamento, presso l'Ufficio del lavoro, di un congruo canone annuo la cui misura sarà determinata dal capo del Compartimento marittimo su proposta del comandante del porto di Molfetta, sentiti i rappresentanti di cui all'art. 2, nonchè al deposito di una cauzione che nello stesso modo sarà pure da lui determinata, in base al numero dei soci e che dovrà essere tosto reintegrata ogni qualvolta venisse per qualsiasi causa ridotta.

Art. 23.

Le concessioni alle cooperative potranno essere in qualunque momento sospese o revocate dal comandante del porto, sentiti i rappresentanti di cui all'art. 2, e senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità, quando:

1° la cooperativa non si sia attenuta alle norme del presente ordinamento o quando abbia sotto qualsiasi pretesto appplicate tariffe con retribuzioni di lavoro diverse da quelle in vigore;

2° la cooperativa si sia astenuta dal lavoro per cause non di forza maggiore, oppure quando, avendo soci disponibili, si sia rifiutata di provvedere al lavoro richiestole;

3° non abbia eseguite le disposizioni impartite dall'Ufficio del lavoro nell'esercizio del diritto di controllo e di ispezione sul funzionamento di essa e non abbia, entro il termine stabilito, esonerato dalla direzione o amministrazione della cooperativa gli individui di cui al n. 5 dell'art. 21.

Nei casi di minor gravità, in luogo di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentiti i rappresentanti di cui all'art. 2, avrà facoltà di incamerare in tutto o in parte la cauzione della cooperativa inadempiente.

Datori di lavoro.

Art. 24.

Coloro che ricorrono ad impiego diretto di lavoratori e di mezzi d'opera per provvedere ai lavori di cui all'art. 4, ed i fiduciari da essi impiegati in porto, sono soggetti alle norme del presente ordinamento e devono rispetto ed obbedienza all'autorità marittima.

In caso di trasgressione il comandante del porto, oltre all'applicazione delle sanzioni stabilite, potrà negare l'impiego di personale o l'uso di mezzi d'opera o comunque sospendere in qualsiasi momento i lavori in corso dei trasgressori, restando a carico di costoro tutte le conseguenze derivanti da tali provvedimenti.

Art. 25.

Agli effetti della vigilanza che il comandante del porto deve esercitare sul lavoro e sulle operazioni portuali, i datori di lavoro sono tenuti ad esibire al comandante stesso od ai suoi incaricati tutti i documenti che fossero loro richiesti.

Norme di lavoro.

Art. 26.

Nel formulare le proposte di tariffe e di varianti all'ordinamento previste al n. 3 dell'art. 3, nonchè nel determinare le norme di lavoro dovranno essere tenute presenti le tariffe e le condizioni di lavoro degli altri porti della costa pugliese in modo da evitare al traffico del porto di Molfetta condizioni più onerose che altrove.

Art. 27.

I capitani dei velieri e motovelieri di stazza lorda non superiore a 70 tonnellate potranno avvalersi esclusivamente dei propri equipaggi per tutte le operazioni di stivaggio e disistivaggio.

Il comandante del porto, su parere favorevole dei rappresentanti di cui all'art. 2, potrà però, con sua ordinanza, estendere tale facoltà ai velieri e motovelieri di maggiore stazza ed anche senza limite alcuno, qualora il traffico del porto sia tale da procurare ai lavoratori permanenti guadagni equi e sufficienti al loro sostentamento.

Art. 28.

Nessuno potrà essere ammesso al lavoro in porto se non sia inscritto nei ruoli dell'Ufficio del lavoro, salve le eccezioni espressamente previste, nè essere adibito a lavori di una categoria diversa da quella nel cui ruolo è inscritto senza una speciale autorizzazione dell'Ufficio del lavoro, il quale potrà altresì autorizzare i passaggi provvisori da una all'altra categoria.

Gli individui sorpresi a lavorare in porto, in contravvenzione a tali disposizioni, saranno allontanati con la forza e il datore del lavoro o cooperativa che li avrà impiegati dovrà versare come penale, per ciascun individuo indebitamente impiegato e per ciascuna giornata di lavoro, il triplo della giornata di salario stabilita per gli operai del ruolo.

Art. 29.

L'avviamento degli operai al lavoro è giornalmente regolato col sistema del turno, dall'Ufficio del lavoro, il quale vigilerà a che tale sistema sia osservato dalle cooperative per i propri soci.

Nel caso in cui i lavoratori permanenti di una categoria non fossero sufficienti per le operazioni della giornata, l'Ufficio di collocamento chiamerà a turno gli avventizi della stessa categoria e quindi i lavoratori permanenti ed avventizi delle altre categorie. Qualora non ve ne siano in numero sufficiente i datori di lavoro potranno essere autorizzati a servirsi per la giornata di operai occasionali, estranei ai ruoli, indicandone le generalità all'Ufficio del lavoro.

Gli operai occasionali non sono inscritti a ruolo, nè acquistano, pel fatto della loro chiamata, alcun diritto al passaggio nei ruoli. E' sempre in facoltà dell'Ufficio di negare l'avviamento al lavoro di operai occasionali che per i loro precedenti non diano sicura garanzia per il buon andamento del lavoro portuale.

Art. 30.

L'Ufficio del lavoro portuale, pel fatto del presente ordinamento, non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'opera dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 31.

Per il lavoro nel porto, oltre alle domeniche, saranno considerate festive soltanto le giornate indicate come tali, a tutti gli effetti civili, dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2859.

Controversie e sanzioni.

Art. 32.

Le controversie individuali che potessero sorgere fra equipaggi e lavoratori portuali e fra questi ed i datori di lavoro

saranno decise senza formalità, sentite le parti od i loro rappresentanti, dal comandante del porto.

Entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione della decisione, gli interessati potranno ricorrere al capo del Compartimento marittimo, il quale giudicherà inappellabilmente.

Art. 33.

Le punizioni disciplinari che possono essere inflitte alle persone od Enti addetti al lavoro nel porto di Molfetta, sono quelle stabilite dal R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925 e cioè:

Per i singoli lavoratori:

a) pena pecuniaria sino a L. 100;

b) sospensione dal lavoro sino a 30 giorni;

c) radiazione dai ruoli.

Per le associazioni di lavoratori e per i datori di lavoro:

a) pena pecuniaria sino a L. 500;

b) sospensione della concessione di esercizio sino a giorni 30;

c) revoca della concessione stessa.

Nei riguardi delle associazioni di lavoratori e dei datori di lavoro, la pena pecuniaria viene applicata, quando ne sia il caso, per ogni individuo impiegato e per ogni giornata di lavoro, in modo però che l'importo globale della pena non superi la misura massima prevista.

Le pene pecuniarie e la sospensione sino a 10 giorni sono inflitte dal comandante del porto, le altre sono inflitte dal capo del Compartimento marittimo su proposta del comandante stesso il quale, quando trattasi di provvedimenti verso datori di lavoro od associazioni operaie, dovrà udire il parere dei rappresentanti di cui all'art. 2.

I provvedimenti disciplinari sono pubblicati all'albo dell'Ufficio di porto e la loro applicazione non pregiudica quella delle altre sanzioni penali nè le responsabilità civili ai termini delle vigenti leggi.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà ad esclusivo beneficio del fondo di soccorso per i lavoratori di cui all'art. 18.

Art. 34.

Le infrazioni delle presenti norme commesse da persone od Enti non contemplati da questo ordinamento saranno punite dal comandante del porto ai termini dell'art. 422 del Codice per la marina mercantile come infrazioni alla polizia del porto.

Disposizioni transitorie.

Art. 35.

Per la prima applicazione del presente ordinamento saranno inscritti nei ruoli dei lavoratori del porto, soltanto quei soci delle cooperative esercenti in porto alla data di pubblicazione del presente decreto, i quali siano effettivamente addetti al lavoro portuale in Molfetta e comprovino di possedere i requisiti richiesti dall'art. 6, tranne quello dell'età. Di costoro saranno inscritti nei ruoli dei lavoratori permanenti soltanto quelli che, per dichiarazione scritta dei rispettivi presidenti di cooperativa, accertata dal segretario generale della Federazione provinciale delle Corporazioni sindacali fasciste di Bari e convalidata dal comandante del porto, attendano al lavoro in porto con carattere di continuità e come principale loro occupazione. Gli altri saranno compresi nei ruoli dei lavoratori avventizi seguendo l'ordine cronologico di ammissione a soci nelle rispettive cooperative.

Il comandante del porto di Molfetta potrà concedere l'inscrizione anche a quei lavoratori che abbiano commesso taluno dei reati indicati al numero 4 dell'art. 6 del presente decreto quando, per la natura ed entità della mancanza commessa, e per la buona condotta successivamente mantenuta, diano sicuro affidamento per l'avvenire. Potrà anche ammettere, purchè fisicamente idonei, anche coloro che abbiano superato i 65 anni di età sino a quando la loro posizione non venga regolata coi provvedimenti di cui all'art. 17.

Art. 36.

Entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto i presidenti delle cooperative, attualmente in esercizio, presenteranno una domanda collettiva di ammissione nei ruoli pei loro soci, corredata della copia dell'atto costitutivo della cooperativa, dell'elenco dei soci e dei documenti personali di ciascun socio comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.

Entro 15 giorni dalla data della scadenza per la presentazione delle domande il comandante del porto compilerà i ruoli dei lavoratori, rendendoli ostensibili mediante pubblico avviso nel proprio ufficio, per 10 giorni.

In questo periodo di tempo potranno essere prodotti reclami per i quali deciderà inappellabilmente il capo del Compartimento marittimo, al quale i reclami stessi saranno trasmessi a cura del comandante del porto con le opportune informazioni.

Dopo le decisioni del capo del Compartimento marittimo, il ruolo dei lavoratori portuali, con le variazioni dipendenti dall'eventuale accoglimento dei detti reclami, sarà considerato senz'altro definitivo.

Art. 37.

Entro lo stesso termine di 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto le cooperative che intenderanno esercitare in porto dovranno presentare al comandante del porto le domande documentate come all'art. 20.

Roma, addì 14 aprile 1926.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1926.

Approvazione di alcune tariffe dei premi lordi adottate dalla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni anonima « Alta Italia » con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti il decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1924, n. 513;

Considerato che con decreto Ministeriale 26 dicembre 1925 la Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni anonima « Alta Italia » sede Torino, capitale sociale L. 20,000,000, versato L. 6,500,000, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni sulla durata della vita umana e sono state approvate le condizioni generali di polizza ed alcune tariffe di premi;

Vista la domanda con la quale la predetta società chiede la approvazione di alcune tariffe;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate, in conformità del testo debitamente autenticato, le tariffe dei premi lordi adottate dalla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni anonima « Alta Italia », capitale L. 20,000,000, versato L. 6,500,000, sede Torino:

Tariffa n. 1-*D* per l'assicurazione vita intera senza visita medica di un capitale non superiore a L. 15,000, pagabile alla morte dell'assicurato, contro il pagamento di un premio annuo vitalizio.

Tariffa n. 2-*B* per l'assicurazione mista di un capitale pagabile al termine fissato se l'assicurato è in vita o immediatamente dopo la morte dell'assicurato quando questa avvenga prima del termine stesso, contro il pagamento di un premio unico.

Tariffa n. 2-*C* per l'assicurazione mista senza visita medica di un capitale non superiore a L. 15,000, pagabile al termine del periodo di anni stabilito se l'assicurato è in vita, oppure, in caso di premorienza, alla morte dell'assicurato, contro pagamento di un premio annuo finchè l'assicurato è in vita e non oltre il termine stabilito.

Tariffa n. 2-*D* per l'assicurazione collettiva mista senza visita medica di un capitale non superiore a L. 15,000, pagabile al termine del periodo di anni stabilito se l'assicurato è in vita, oppure in caso di premorienza, alla morte dell'assicurato contro pagamento di un premio annuo finchè l'assicurato è in vita e non oltre il termine stabilito.

Tariffa n. 3-*B* per l'assicurazione a termine fisso senza visita medica di un capitale non superiore a L. 25,000; pagabile al termine stabilito sia in caso di morte che in caso di vita dell'assicurato, contro pagamento di un premio annuo finchè l'assicurato è in vita e non oltre il termine stabilito.

Tariffa n. 3-*C* per l'assicurazione collettiva a termine fisso senza visita medica di un capitale massimo di L. 25,000 alle stesse condizioni stabilite dalla tariffa precedente.

Tariffa n. 5-*C* per l'assicurazione di un capitale differito pagabile quando l'assicurato abbia compiuto l'età stabilita verso pagamento alla stipulazione del contatto di un premio unico.

Tariffa n. 5-*D* per l'assicurazione, relativa ad età giovanili, di un capitale differito pagabile quando l'assicurato abbia compiuto l'età stabilita, verso pagamento, alla stipulazione del contratto, di un premio unico.

Tariffa n. 6-*C* per l'assicurazione di rendita vitalizia differita, pagabile a rate semestrali posticipate dopo che l'assicurato abbia raggiunto l'età stabilita, verso pagamento, alla stipulazione del contratto, di un premio unico.

Agli effetti dell'applicazione delle tariffe n. 2-*D* e n. 3-*C* si considerano assicurazioni collettive quelle concluse contemporaneamente per non meno di venticinque persone dipendenti della stessa impresa o ditta.

Roma, addì 19 aprile 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Castel di Sangro, di Bronte, di Capaci e di Fiesso Umbertiano.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Castel di Sangro;

Vista la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione delle finanze comunali e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castel di Sangro è prorogato di due mesi.

Aquila, addì 17 aprile 1926.

Il Prefetto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Veduto il R. decreto 11 settembre 1925, col quale veniva sciolto il Consiglio comunale di Bronte;

Ritenuto che non avendo potuto ancora il Commissario straordinario provvedere alla sistemazione della finanza comunale e dei servizi pubblici, si ravvisa necessario prorogare il termine della gestione commissariale;

Veduto il testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale e le modifiche apportate col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

E' prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bronte.

Catania, addì 27 dicembre 1925.

Il Prefetto: DEZZA.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Veduto il R. decreto 24 gennaio 1926, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Capaci;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Capaci è prorogato di tre mesi.

Palermo, addì 17 aprile 1926.

Il Prefetto: MORI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il R. decreto 17 gennaio scorso, n. 15856-5, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Fiesso Umbertiano;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Fiesso Umbertiano è prorogato di tre mesi.

Rovigo, addì 17 aprile 1926.

Il Prefetto: LAURICELLA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, con nota in data 19 aprile 1926, n. 6251/276, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1926, n. 550, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 12 aprile 1926, n. 85, concernente l'assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri di L. 50,000,000 in 10 rate uguali negli esercizi finanziari 1925-26 al 1934-35 per l'esecuzione di opere di pubblica utilità nell'Isola di Rodi.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « La Rotta e Primero », in provincia di Trieste.

Con decreto n. 384-1315 del 19 aprile 1926 il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica « La Rotta e Primero » in provincia di Trieste, deliberato ad unanimità dall'assemblea generale degli interessati tenutasi il 25 gennaio 1925 con la presenza dei proprietari di ettari 703 sugli ettari 705 costituenti l'intero comprensorio consorziale. Il testo di statuto deliberato dall'assemblea è stato modificato, ai sensi dell'art. 75 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, agli articoli 21, 27, 32, 35, 42, 46, 54 e 56.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 26 aprile al 2 maggio 1926 è stata fissata in L. 480, rappresentanti 100 dazio nominale e 380 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione (Elenco n. 38).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % »	713968 713969	3,500 — 3,500 —	Linale *Luigia* fu Agostino moglie di Roffo Tomaso, dom. in Chiavari (Genova).	Linale *Maria-Luigia* fu Agostino, moglie ecc., come contro.
» »	578711 753595	133 — 17.50	Filiti *Giovanni* di Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Palermo.	Filiti *Giovan Battista* di Domenico, minore ecc., come contro.
» » »	780585 797902 800213	45.50 35 — 164.50	Filiti *Giovanni* fu Domenico, minore sotto la tutela di Hugony Vincenzo fu Agostino, dom. in Palermo.	Filiti *Giovan Battista* du Domenico, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	240541	85 —	*Peffredo Maria* fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Pellegrino Teresa fu Giovanni Battista, ved. *Peffredo* dom. in Boves (Cuneo).	*Pelfredo Maria-Antonio* fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Pellegrino Teresa fu Giovanni Battista, ved. *Pelfredo*, dom. come contro.
3.50 %	813037	1,403.50	Forno *Adelaide fu Giuseppe, nubile, dom. in Revigliasco d'Asti* (Alessandria).	Forno *Maria-Rosa-Serafina-Adelaide fu Benvenuto, ved. di Gardini Mentore*, dom. come contro.
Cons. 5 %	121488	50 —	Gialletta Teresa di *Paolo*, moglie di Occhionero Vincenzo di Francesco-Paolo, dom. in Foggia, vincolata.	Gialletta Teresa di *Francesco-Paolo* moglie ecc., come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 % »	146711 179038	385 — 175 —	Minoja Maria, Bernardina e Genoveffa fu Giosuè, minori, sotto la patria potestà della madre Calori *Emilia* di Carlo, ved. Minoja Giosuè, dom. in S. Remo (Porto Maurizio); con usufr. vital. a Calori *Emilia* di Carlo, ved. di Minoja Giosuè.	Minoja Maria, Bernardina e Genoveffa fu Giosuè, minori, sotto la patria potestà della madre Calori *Erminia detta Emilia* di Carlo, ved. ecc. come contro; con usuf. vital. a Calori *Erminia detta Emilia* di Carlo, ved. Minoja Giosuè.
Cons. 5 %	391560	1,000 —	Maragliano Rosa fu Angelo, *nubile*, dom. ad Arquata Scrivia (Alessandria).	Maragliano Rosa fu Angelo, *moglie di Avio Edoardo*, dom. come contro.
»	406692	900 —	Valenza Carmela fu Enrico, *ved.* di Bonadonna Cesare fu Michele, dom. in Palermo; con usufr. vital. a Valenza Rosalia fu Enrico, nubile.	Valenza Carmela fu Enrico, *moglie* di Bonadonna Cesare, ecc. come contro; con usufr. vital. come contro.
3.50 %	660771	77 —	Torriglia *Mercedes* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Medicini Angela fu Giovanni Battista, ved. Torriglia dom. in Genova; con usufr. vital. a detta madre.	Torriglia *Nicoletta, comunemente chiamata Mercede* o *Mercedes*, minore ecc. come contro; con usuf. vital. come contro.
» » »	545236 530047 487346	35 — 35 — 35 —	D'Anna-Bentivegna Angelo di Gaetano dom. in Corleone (Palermo).	D'Anna-Bentivegna Angelo di Gaetano, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. come contro.
» Ricevuta provvisoria di deposito di due titoli al portatore rilasciata dalla Sezione di R. Tesoreria di Genova in data 13 novembre 1924.	2291	Cap.le 6,000 —	Arecco *Adele* fu Lorenzo.	Arecco *Maria-Adele, vulgo Adele*, fu Lorenzo.
3.50 %	423839	315 —	Migliavacca Giuseppina fu Luigi, moglie di Cornacchia Carlo, dom. in Genova; con usufr. vital. a Buratti Innocente fu *Giuliano*, ved. di Migliavacca Luigi, dom. in Milano.	Intestata come contro; con usufr. vital. a Buratti Innocente fu *Giulio*, ved. ecc. come contro.
»	713874	280 —	Intestata come la precedente, dom. in Milano e con usufr. vit. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vital. come la precedente.
»	713875	280 —	Cornacchia Manlio di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Milano, con usuf. vit. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vital. come la precedente.
»	713873	280 —	Tedeschi Corinna fu Giovanni, moglie di Lodesani Gaetano, dom. in Milano; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vital. come la precedente.
»	536324	357 —	*Ortù-Carbone Antonietta* di Salvatore, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Genova.	*Ortu-Carboni Antonica-Anna* di Salvatore, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % »	253424 256378	375 — 15 —	Amoruso Francesco di *Antonio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Bisceglie (Bari).	Amoruso Francesco di *Angelantonio*, minore, ecc., come contro.
»	2332	25 —	Gavioli *Edmondo* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Ferrara.	Gavioli *Epaminonda* di Giuseppe, minore, ecc. come contro.
3.50 %	220539	59.50	Nunes-Franco-*Ventura Elisa* di Samuele, moglie di Ventura Moisè, dom. in Livorno.	Nunes-Franco *Fortunata* di Samuele, moglie ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 aprile 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.